



## Ordinanza sui pensionati delle scuole cantonali

Emanata dal Governo il 4 luglio 2000 sulla base degli art. 11 e 19 della Legge sulle scuole medie e art. 14 e 21 della Legge per l'istruzione femminile

### I. Amministrazione

#### 1. ASSOGGETTAMENTO, DIREZIONE

- Vigilanza**            **Art. 1**  
I pensionati (convitto e pensionato) delle scuole cantonali sono posti sotto la vigilanza del Dipartimento.
- Direzione**            **Art. 2**  
Le direzioni dei pensionati sono responsabili dell'educazione dei convittori e devono gestire le strutture in modo razionale e moderno.

#### 2. ORGANIZZAZIONE, PERSONALE

- Personale**            **Art. 3**  
La direzione del pensionato disciplina l'impiego di personale stabile e ausiliario.
- Regolamento interno**    **Art. 4**  
Le direzioni dei pensionati redigono un regolamento interno.
- Convitto**            **Art. 5**  
<sup>1</sup> La direzione del convitto dispone di personale di sorveglianza con contratti di lavoro a tempo ridotto per garantire l'assistenza ai convittori nelle ore serali e durante il fine settimana.  
<sup>2</sup> La direzione del convitto e il personale di sorveglianza sono coadiuvati da convittori anziani idonei.

### 3. GESTIONE RAZIONALE, CONTABILITÀ

Rette	<p><b>Art. 6</b></p> <p><sup>1</sup> Il Dipartimento fissa le rette del convitto, in funzione della copertura dell'80 per cento delle spese di gestione.</p> <p><sup>2</sup> Le tariffe devono essere riviste non appena viene superato di più di 5 punti percentuali il grado di copertura effettivo delle spese preventivate.</p> <p><sup>3</sup> Per il pensionato si applicano di regola le tariffe del convitto.</p>
-------	---

### 4. AMMISSIONE, USCITA

Ammissione	<p><b>Art. 7</b></p> <p><sup>1</sup> Le direzioni dei pensionati fissano il termine d'iscrizione, che deve essere pubblicato sul "Bündner Schulblatt", sul Foglio Ufficiale Cantonale e sui giornali quotidiani.</p> <p><sup>2</sup> Sull'ammissione di allievi interni decidono le direzioni dei pensionati. L'ammissione vale di regola per un anno.</p>
Presupposti	<p><b>Art. 8</b></p> <p><sup>1</sup> Se il numero delle iscrizioni supera quello dei posti disponibili l'ammissione degli allievi avviene secondo l'ordine seguente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tutte le allieve della scuola per ausiliarie di famiglia</li> <li>2. allieve e allievi provenienti da valli lontane</li> <li>3. allieve e allievi sotto i 18 anni</li> <li>4. altri allievi in ordine di data di iscrizione</li> </ol>
Vitto e alloggio	<p><b>Art. 9</b></p> <p><sup>1</sup> La direzione del pensionato assegna ai convittori camere a un letto o a due letti, tenendo possibilmente conto dei loro desideri.</p> <p><sup>2</sup> Ai convittori vengono serviti i pasti dal lunedì mattina fino al venerdì a mezzogiorno.</p>
Uscita	<p><b>Art. 10</b></p> <p><sup>1</sup> L'uscita dal pensionato è generalmente permessa solo alla fine dell'anno scolastico con un termine di disdetta di due mesi.</p> <p><sup>2</sup> Se non vi sono sufficienti posti liberi, le direzioni dei pensionati possono dare la disdetta per la fine dell'anno scolastico agli allievi maggiorenni, previo preavviso entro la metà di maggio.</p>
Allievi esterni, ospiti	<p><b>Art. 11</b></p> <p><sup>1</sup> La direzione può autorizzare allievi esterni a consumare i pasti in convitto.</p> <p><sup>2</sup> La mensa del pensionato è a disposizione degli allievi interni ed esterni. La direzione decide il vitto.</p>

## II. Direzione ed educazione dei convittori

Disciplina	<b>Art. 12</b> Chi vuole alloggiare nel pensionato si impegna a rispettare il regolamento interno e le istruzioni della direzione.
Procedura disciplinare	<b>Art. 13</b> <sup>1</sup> Le infrazioni disciplinari di lieve entità sono punite dalla direzione del pensionato, le altre dal Dipartimento. <sup>2</sup> Su proposta della direzione del pensionato il Dipartimento può espellere un convitto- re addebitandogli le spese di procedura.
Malattia	<b>Art. 14</b> Se un convittore si sente male deve avvertire subito la direzione, la quale all'occorrenza chiamerà un medico. Nei casi gravi informerà tempestivamente la famiglia. Le spese mediche sono a carico del convittore.
Convitto	<b>Art. 15</b> <sup>1</sup> Uno dei compiti principali della direzione del convitto è l'educazione dei convittori, che si esplica attraverso la sorveglianza nello studio, suggerimenti per attività significative da praticare nel tempo libero e attraverso la loro responsabilizzazione. <sup>2</sup> La direzione presta particolare attenzione affinché i convittori tengano un comportamento educato, li educa alla socialità e all'igiene personale. Li esorta a pianificare autonomamente i loro studi e a fare i compiti.

## III. Disposizioni finali

Compiti d'insegnamento	<b>Art. 16</b> Il Dipartimento stabilisce i compiti d'insegnamento della direzione del convitto.
Decisioni	<b>Art. 17</b> Le decisioni della direzione del pensionato si possono impugnare con gravame presso il Dipartimento entro 14 giorni dalla loro comunicazione.
Diritto complementare	<b>Art. 18</b> Valgono per analogia i regolamenti delle scuole associate.
Abrogazione	<b>Art. 19</b> Con l'entrata in vigore della presente ordinanza è abrogata l'Ordinanza concernente il Convitto della Scuola cantonale grigione del 23 febbraio 1976.
Entrata in vigore	<b>Art. 20</b> La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2000.